Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Martedì 26 aprile — Numero 98

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 22;	L. 12;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta pubblica — Giovedì 5 maggio 1904.

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (422).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1904-905 (424, 424-*bis*).
5. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 3,777,148.47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (222).
6. Sul contratto di lavoro (205).
7. Della riforma agraria (147).
8. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).
9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).
10. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano (271).
11. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie Rappresentanze (315).
12. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale. - Provvedimenti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sardegna (204-248).
13. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849 (331, 331-*bis*).
14. Modificazioni al ruolo organico dei RR. interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete (344).
15. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia (207).
16. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 (302).
17. Aumento degli stipendi minimi legali degl'insegnanti delle scuole elementari classificate, e parificazione degli stipendi medesimi agl'insegnanti d'ambo i sessi (161).
18. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato (131).
19. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).
20. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame (350).
21. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della R. Corte d'appello di Lucca e della Suprema Corte di Cassazione di Firenze (472).
22. Modificazioni al ruolo organico del personale addetto alle legazioni italiane all'Estero — Creazione di cinque nuovi posti di segretario di legazione di 2ª classe (380).
23. Miglioramenti dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta (446).
24. Computo, agli effetti dell'avanzamento e della pensione,

del tempo del servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai medici della marina militare o da altro personale della R. Marina (211).

25. Disposizioni relative al personale straordinario dipendente dal Ministero del Tesoro, assunto in servizio anteriormente alla legge 11 giugno 1897, n. 182 (467).

26. Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di Navigazione « Puglia » (476) (*Urgenza*).

27. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (96).

LEGGI E DECRETI

Il Numero* 151 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1903, n. 473, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio 1903-904;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita nell'Amministrazione della Marina una categoria di impiegati civili denominati commessi delle capitanerie di porto.

Questo personale sarà addetto alle capitanerie ed agli uffici di porto per la copiatura e per il disimpegno di altri servizi d'ordine.

Esso consterà di 20 impiegati e sarà diviso in due classi, cioè:

10 commessi di 1ª classe a L. 1800.
10 id di 2ª id. a L. 1500.

Art. 2.

Sono applicabili ai commessi delle capitanerie di porto le leggi relative agli impiegati dello Stato per quanto riguarda la posizione di disponibilità, di aspettativa e di pensione, nonchè le disposizioni che regolano il corpo delle capitanerie di porto, concernenti la disciplina, il diritto all'aumento sessennale di stipendio in base alla legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª, e le indennità nei casi di viaggio, di missione, di trasloco e di speciale residenza.

I commessi avranno l'assimilazione di rango al grado militare di capo furiere di 1ª classe.

Art. 3.

Il personale dei commessi sarà reclutato dagli attuali amanuensi delle capitanerie di porto secondo le risultanze della classificazione di cui tratta il seguente articolo 4.

In applicazione dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, gli amanuensi nominati commessi non potranno essere surrogati.

Quando saranno stati nominati commessi tutti gli amanuensi classificati si provvederà con nuovo decreto a stabilire le norme per le ulteriori nomine.

Art. 4.

Una apposita Commissione nominata dal Ministro della Marina, e composta di un consigliere di Stato e di due capitani di porto, procederà alla scelta di quelli tra gli amanuensi delle Capitanerie di porto che sono meritevoli di essere nominati commessi ed alla loro classificazione in ordine di merito.

La Commissione terrà conto del tempo da essi trascorso nella loro attuale qualità, degli studî fatti, dello stipendio percepito, degli eventuali servizi anteriormente prestati sotto le armi ed in altre Amministrazioni governative, e principalmente delle note caratteristiche individuali circa l'intelligenza, le cognizioni di servizio, la diligenza e la condotta.

Saranno esclusi dalla classificazione quelli amanuensi che, tenuto conto dei servizi anteriormente prestati, non potrebbero entro il 65° anno di età maturare il diritto alla pensione.

I primi 10 classificati saranno nominati commessi di 1ª classe, i 10 susseguenti commessi di 2ª classe, ed i rimanenti saranno chiamati a coprire i posti che in seguito si rendessero disponibili nella 2ª classe, seguendo l'ordine della classificazione.

Art. 5.

Le nomine e promozioni dei commessi saranno fatte con decreto Ministeriale.

Art. 6.

L'avanzamento di classe avrà luogo a scelta, tenuto conto della capacità, della diligenza e della condotta dei promovendi.

Art. 7.

I commessi che siano stati promossi alla 1ª classe da non meno di cinque anni e che dai capitani di porto siano designati come meritevoli di speciale considerazione per la loro intelligenza, attitudine e condotta, potranno, previo esame di idoneità, il cui programma sarà stabilito con decreto Ministeriale, essere trasferiti nel personale del Corpo delle Capitanerie di porto, col grado di applicato di porto di 2ª classe, a L. 1500 di stipendio, conservando come assegno alla persona la differenza tra questo stipendio e quello di cui godono, compreso l'eventuale aumento sessennale, fino a che non abbiano fatto passaggio alla classe superiore. Non potrà però essere occupato dai commessi un numero di posti superiore al quinto dei posti di applicato di porto stabilito dal relativo ruolo organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 555 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 giugno 1901, n. 289, concernente l'istituzione di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna;

Veduto il regolamento speciale della Scuola, stabilito dal Consiglio direttivo della Scuola medesima, a norma dell'articolo 25 della Convenzione approvata con la legge predetta;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento succitato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento della Scuola di agraria presso la R. Università di Bologna, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

R. SCUOLA SUPERIORE DI AGRARIA

REGOLAMENTO

I.
Fondazione della Scuola e suo scopo

Art. 1.

La Scuola agraria universitaria fondata dalla Cassa di risparmio di Bologna al fine di giovare all'agricoltura ed agli intenti di cui all'art. 2 è ordinata in conformità alle norme stabilite dalla legge 9 giugno 1901, n. 289, ed a quelle contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non è disposto particolamente dalla legge suddetta e dal presente regolamento si applicheranno le norme generali delle leggi e regolamenti universitari in vigore.

Art. 2.

La Scuola si propone:

a) principalmente di fornire a coloro che dalla loro condizione di proprietari o affittuari di terre sono naturalmente chiamati a dirigere le proprie aziende agrarie, le cognizioni all'uopo necessarie allo stato delle scienze;

b) inoltre, di procurare a coloro che si dedicano allo studio delle scienze naturali od alla professione d'ingegnere, quegli insegnamenti che li abilitano a rivolgere la loro attività nel campo scientifico o pratico in pro' dell'agricoltura;

c) infine di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche esperimentali da parte dei cultori delle scienze che hanno con essa relazione e più particolarmente di quelli che tali scienze professano all'Università.

Art. 3.

La Scuola ha la sua sede nella palazzina Bentivolesca detta della Viola e gode di una parte dell'annesso orto agrario determinato in conformità a quanto è disposto dall'art. 3 dello statuto della fondazione, allegato alla legge 9 giugno 1901.

Art. 4.

Al mantenimento della Scuola è provveduto mediante reddito annuo di L. 500,000 nominali di Consolidato italiano stanziate dalla Cassa di risparmio di Bologna, sugli avanzi del suo credito agricolo e col provento delle tasse scolastiche percepite dallo Stato che a norma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1901 saranno restituite alla Scuola e stanziate a suo favore nel bilancio della Pubblica Istruzione.

Al mantenimento della Scuola è pure provveduto mediante il reddito annuo di oltre L. 400,000 nominali di consolidato italiano stanziate, come sopra, dalla Cassa di risparmio, il quale verrà erogato se e come possa occorrere man mano che se ne presenti il bisogno.

Art. 5.

Alla spesa d'impianto della Scuola e a qualsiasi altra spesa straordinaria è provveduto col fondo di L. 100,000 stanziate dalla Cassa di risparmio di Bologna e colle somme risparmiate nei primi anni per il graduale inizio degli insegnamenti.

II.
Governo della Scuola

Art. 6.

La Scuola è governata da un Consiglio direttivo composto del Rettore della Università, del rappresentante della Cassa di risparmio e di un provetto e reputato proprietario agricoltore, scelto dai due primi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Rettore della Università di Bologna, il quale nella qualifica di Presidente del Consiglio rappresenta la Scuola in tutti gli atti amministrativi e giudiziari.

Art. 7.

Il Direttore della Scuola è nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione su proposta del Consiglio direttivo, tra i professori ordinari che insegnano nella Scuola stessa anche con solo incarico. Il Direttore interviene alle adunanze del Consiglio medesimo, rappresenta la Scuola nei rapporti cogli insegnanti, col personale amministrativo e di servizio, con gli studenti e con le loro famiglie.

Art. 8.

Il Consiglio didattico è costituito da tutti i professori di scienze applicate all'agricoltura e di materie speciali agrarie. Esso è presieduto dal Direttore.

Art. 9.

Il Consiglio didattico:

1° raccoglierà e coordinerà i programmi dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

2° proporrà l'orario delle lezioni e il calendario degli esami;

3° darà parere:

a) sulle distribuzioni e sul riparto degli insegnamenti;

b) sull'ammissione ai corsi ed agli esami;

c) infine, se richiesto, sull'applicazione delle pene disciplinari.

I professori semplicemente incaricati intervengono soltanto alle adunanze del Consiglio didattico in cui trattasi dei numeri 1-2-3 (lettera *a*).

In tutti gli altri casi intervengono i soli insegnanti della Scuola che coprono l'ufficio di professore ordinario e straordinario nella Scuola stessa o negli Istituti universitari.

Art. 10.

Spetta alla segreteria universitaria di compiere rispettivamente alla Scuola gli atti contemplati nel capitolo XIII del regolamento universitario in vigore (articolo 26 della convenzione approvata con l'art. 1° della legge 9 giugno 1901).

L'azienda della Scuola, salvo le disposizioni speciali contenute nella legge 9 giugno 1901, è dall'economato della R. Università tenuta separatamente dalla gestione governativa.

Art. 11.

Il regolamento interno della Scuola è deliberato dal Consiglio direttivo su proposta del direttore sentito il Consiglio didattico.

III.

Ordine degli studî

Art. 12.

Il corso degli studî è diviso in due bienni, l'uno per gli insegnamenti generali, l'altro per quello di scienze applicate all'agricoltura e per gl'insegnamenti agrari.

Art. 13.

Gl'insegnamenti della Scuola si dividono in tre gruppi:

I. Insegnamenti generali già esistenti impartiti nelle diverse Facoltà e Scuole universitarie.

II. Insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura impartiti da professori delle diverse Facoltà e Scuole come corsi complementari presso le Facoltà e Scuole medesime.

III. Insegnamenti speciali agrari impartiti nella sede della Scuola.

Art. 14.

L'ordine degli studî nel primo e nel secondo biennio della Scuola, sono fissati dalla seguente tabella:

MATERIE D' INSEGNAMENTO

I biennio

Materia	Durata
Fisica sperimentale	2 semestri
Chimica generale (inorganica ed organica) con esercizi	4 id.
Mineralogia	2 id.
Geologia	2 id.
Botanica generale, con esercizi	4 id.
Zoologia	2 id.
Anatomia descrittiva e fisiologia degli animali domestici	2 id.
Disegno a mano libera e geometrico	2 id.
Principi di diritto e di legislazione rurale	2 id.
Geometria descrittiva con disegno	2 id.

II biennio

Gruppo	Materia	Durata
	Chimica agraria con esercizi	7 semestri complessivamente
Biologia agraria	(Fisiologia vegetale, patologia e bacteriologia) con esercizi	
	Climatologia e metereologia agraria	2 semestri complessivamente
	Geologia agraria	
	Zoologia ed entomologia agraria	2 semestri
Ingegneria agraria	Costruzioni rurali Idraulica agraria Meccanica agraria Topografia e geometria pratica con esercizi	8 semestri complessivamente

Seguono le materie del 2° biennio:

Gruppo	Materia	Durata
Economia e legislazione rurale	Principî di scienza economica ed economia sociale e statistica applicata all'agricoltura	2 semestri
Agricoltura e economia dell'azienda	Agricoltura con dimostrazioni pratiche	2 semestri
	Economia dell'azienda contabilità ed estimo rurale	3 semestri complessivamente
	Zootecnia ed igiene del bestiame con dimostrazioni pratiche	3 semestri
Culture speciali e industrie agrarie (facoltativi)	Selvicoltura ed economia forestale Frutticoltura e viticultura ed orticoltura con dimostrazioni pratiche Culture industriali con dimostrazioni pratiche Enotecnia con dimostrazione pratica Caseificio con dimostrazioni pratiche	3 semestri complessivamente

A forma dell'articolo 18 dello statuto modificato dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1901 e dell'articolo 18, lettera *B*, del presente regolamento, i corsi obbligatorî devono essere dati da coloro che sono in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore in base alle norme delle vigenti leggi.

Art. 15.

I corsi affini, compresi nello stesso gruppo d'insegnamento, quando lo consiglino il miglior andamento e le esigenze finanziarie della Scuola e lo permetta la competenza dell'insegnante potranno essere riuniti in una sola cattedra e affidati ad un solo professore.

Anche in questo caso, per altro, i corsi medesimi importeranno una trattazione distinta, in conformità ai limiti fissati dalla precedente tabella e dall'orario delle lezioni.

Ove se ne mostri l'opportunità taluno degli insegnamenti applicati all'agricoltura potranno essere impartiti da professori speciali presso la sede della Scuola anzichè presso le rispettive Facoltà e Scuole.

Quando particolari bisogni della Scuola lo richiedano potranno essere aggiunti altri insegnamenti speciali facoltativi e segnatamente potranno tenersi corsi straordinari da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 16.

L'ordine di successione degli studî nel secondo biennio e l'orario delle lezioni verranno stabiliti dal Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio didattico, e allo stesso modo sarà fissato il programma delle esercitazioni pratiche e delle escursioni.

Il numero normale delle lezioni è di tre per settimana.

Ove lo richieda la migliore distribuzione dei corsi, e in conformità a quanto è disposto dal seguente articolo 17, la durata dei corsi medesimi potrà restringersi ad un semestre o estendersi a più semestri, con l'obbligo di dare (secondo l'articolo 87 del regolamento universitario) non meno di tre lezioni la settimana se il corso è d'importanza fondamentale, e non meno di due lezioni settimanali di un'ora e mezzo ciascuna, se il corso è di minore importanza o di carattere complementare.

Per la validità dei corsi annuali o semestrali il numero complessivo delle ore di lezioni non potrà essere inferiore a quanto dispone il regolamento generale universitario.

Ogni professore ordinario, straordinario ed incaricato deve (a forma dell'art. 72 del regolamento generale universitario) presentare non più tardi del 15 giugno al Consiglio didattico il programma del corso che intende svolgere nell' anno scolastico prossimo.

Nello stesso tempo deve anche presentare il programma degli esami. Questi programmi dei corsi e degli esami, approvati che siano dal Consiglio didattico, devono essere pubblicati sollecitamente a cura del Consiglio didattico della Scuola.

Art. 17.

Gli insegnamenti che non richiedono un largo svolgimento si compiono in un semestre e terminano in epoca opportuna per lasciar maggior tempo alle esercitazioni pratiche ed alle esecuzioni, le quali per altro non potranno interrompere i corsi che richiedono un largo svolgimento.

Art. 18.

Alla nomina e retribuzione degli insegnanti è provveduto a norma degli articoli 19 e 20 dello statuto della scuola conforme-

mente alle modificazioni apportatevi dall'art. 1° della legge 9 giugno 1901 il quale stabilisce:

a) che gl'insegnamenti della Scuola tranne quelli comuni con le altre Facoltà e Scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamento, stante la provvisorietà della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinarî, a seconda delle proposte che, tenuto conto delle esigenze dell'insegnamento, il Consiglio direttivo sia per fare al Ministero;

b) che agli insegnamenti medesimi non possono essere chiamati se non coloro che sono in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore in base alle norme delle vigenti leggi, potendosi solo fare eccezione per i corsi straordinarî e facoltativi, da tenersi da specialisti nelle materie agrarie;

c) che la nomina degli insegnanti nelle materie obbligatorie delle Scuole deve essere fatta dal Ministero su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi;

d) che ai professori cui sono affidati gl'insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della Scuola di anno in anno, salvo le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

In base al disposto dell'articolo 19 dello statuto approvato dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1901, nel caso si debba provvedere per concorso alla nomina d'insegnanti, il concorso stesso sarà fatto secondo le norme dettate dal vigente regolamento generale universitario.

Art. 19.

Compiuti i corsi obbligatorî e superati gli esami speciali e di laurea a seconda delle norme generali stabilite dai regolamenti universitari e di quelle speciali contenute nel presente regolamento, gli allievi della Scuola conseguono il grado accademico di dottore in scienze agrarie.

Art. 20.

Agli studenti della Facoltà di scienze (sezione di scienze naturali) i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura, impartite presso la Facoltà medesima, e quelli impartiti presso la Scuola di veterinaria, non che i corsi agrari speciali, è rilasciato un diploma di studî complementari agrari.

Uguale diploma è rilasciato agli allievi della Scuola degl'ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola di veterinaria, e la Facoltà di giurisprudenza, nonchè i corsi agrari speciali.

Agli uditori regolarmente inscritti e che abbiano compiuto uno o più corsi è rilasciato un semplice certificato.

IV.

Studenti e uditori - Esami

Art. 21.

Per l'ammissione come allievo della Scuola è necessario avere conseguita la licenza liceale o quella di un Istituto tecnico (sezione di agronomia, agrimensura o fisico-matematica).

Art. 22.

Gli studenti della Facoltà di scienze, i quali abbiano compiuto i corsi generali di scienze naturali e superati i relativi esami, possono essere ammessi al 3° anno della Scuola purchè diano gli esami delle materie assegnate al 1° biennio della Scuola, e che non sono comprese in quello della Facoltà di scienze naturali.

Gli studenti della Facoltà di scienze e gli allievi della Scuola di applicazione per gli ingegneri o i laureati nella detta Facoltà e Scuola, i quali vogliono ottenere anche il grado accademico di dottore in scienze agrarie non potranno conseguirlo prima di due anni dalla ottenuta laurea nella rispettiva Facoltà o Scuola.

Per essere però ammessi al 3° anno della Scuola, tanto gli uni che gli altri, dovranno aver compiuti i corsi e fatti i relativi esami delle materie del 1° biennio.

Ai medesimi saranno ritenuti validi i corsi regolarmente frequentati e gli esami sostenuti comuni a quelli della Scuola. Tali corsi saranno ritenuti validi anche per gli studenti delle altre Facoltà e Scuole universitarie i quali vogliono conseguire il grado accademico di dottore in scienze agrarie, purchè prima di essere stati ammessi alle Facoltà e Scuole da cui provengono si trovassero già in possesso dei titoli indicati nel precedente articolo 21 per l'ammissione alla Scuola.

Art. 23.

Gli uditori che desiderano di avere il certificato di frequenza debbono essere inscritti al principio dell'anno scolastico ed all'uopo debbono rivolgere speciale domanda per l'ammissione al rettore della Università.

Art. 24.

È obbligatoria per tutti gli allievi la frequenza alle lezioni ed esercitazioni dei corsi di scienze applicate all'agricoltura ed ai corsi speciali agrari.

Le assenze non giustificate debbono essere annotate dai singoli insegnanti e comunicate periodicamente al direttore della Scuola.

Art. 25.

L'ammissione agli esami per le materie agrarie e di scienze applicate all'agricoltura è deliberata dal Consiglio didattico in base alle norme generali dei regolamenti universitari e a quelle speciali stabilite dal presente regolamento.

Nell'ammissione agli esami, il Consiglio didattico dovrà tener conto della diligenza e del profitto dimostrato dagli allievi nei singoli corsi.

Art. 26.

Gli esami per le materie agrarie si fanno in due sessioni annuali.

Gli alunni riprovati nella sessione estiva possono ripetere l'esame in quella autunnale. La stessa norma vige anche per gli esami di laurea.

Art. 27.

Compiuti i corsi obbligatorî e superati i relativi esami speciali gli allievi saranno ammessi all'esame di laurea, il quale consiste:

1° in una disputa intorno ad una dissertazione scelta liberamente dal candidato e da lui scritta sopra un argomento delle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte su altre materie obbligatorie;

2° in un saggio analitico di chimica agraria, in una prova pratica di microscopia vegetale e in una prova pratica sull'ordinamento di aziende rurali.

V.

Tasse

Art. 28.

La Scuola riscuote le seguenti tasse:

Dagli allievi regolari che aspirano alla laurea:

a) per l'iscrizione annuale L. 100;

b) per sopratassa d'esame L. 20;

c) per il conferimento del diploma di laurea L. 100.

Le stesse tasse che pagano gli allievi regolari della Scuola, saranno corrisposte pure dagli studenti delle Facoltà di scienze e dagli allievi della Scuola di applicazione per gli ingegneri, che aspirano al diploma di studî complementari agrari.

Dagli uditori:

a) per tassa d'iscrizione ad ogni singolo insegnamento L. 20;

b) per attestato di frequenza ad ogni singolo insegnamento L. 15;

c) per attestato d'esame L. 20;

d) per sopratassa d'esame L. 20.

Art. 29.

Il Consiglio direttivo può stabilire un contributo speciale per spese di consumo di materiale nei gabinetti scientifici conformemente a quanto dispone l'articolo 123 del vigente regolamento generale universitario, applicato col R. decreto 13 aprile 1902.

Art. 30.

Le spese per le escursioni sono a totale carico degli allievi.

Art. 31.

L'esenzione del pagamento delle tasse non può essere concessa che dal Consiglio direttivo in via affatto eccezionale per il sopravvenire, dopo il primo anno di corso, di circostanze impreveduto ed avverso le quali cambino la condizione economica delle famiglie degli studenti, e solo in condizione di specialissimi meriti dei richiedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

Il Numero* CXXXIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del R. Commissario presso i Manicomi di San Servolo e di San Clemente in Venezia, relative alla fusione dei due Manicomi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di « Manicomio di San Servolo e di San Clemente in Venezia » e allo statuto organico del nuovo Ente;

Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

Visti gli atti, fra cui i memoriali d'opposizione presentati;

Considerato che non può contestarsi alle Amministrazioni delle opere pie provinciali o interprovinciali il diritto d'iniziativa delle riforme delle medesime e dei loro statuti organici, dovendosi, di fronte all'interpretazione logica dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, riconoscere in ordine a tale materia a tutte le Amministrazioni delle opere pie uguaglianza di condizione giuridica e di diritti;

Che neppure potrebbe, riguardo a quel diritto d'iniziativa, farsi distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria per dedurre l'incompetenza del R. Commissario a proporre le riforme di cui trattasi, poichè una simile distinzione non trova fondamento nella legge;

Che d'altronde ogni questione in proposito risulterebbe anche superflua di fronte alla procedura d'ufficio seguita dal Ministero, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato;

Che regolare appare tale procedura, risultando dagli atti essersi eseguite tutte le formalità prescritte dalla legge anche oltre la lettera della medesima;

Che la fusione di due o più istituzioni pubbliche di beneficenza è provvedimento ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza e la proposta relativa apparisce nel caso concreto pienamente giustificata;

Che essa non pregiudica menomamente la questione dei diritti di comproprietà accampati dalle provincie venete sui beni dei due Manicomî, limitando i suoi effetti a quella sola parte del patrimonio che sarà riconosciuta a questi ultimi, e potendo, anzi, facilitare la procedura giudiziaria che intendessero iniziare le provincie; del resto, a salvaguardare gli eventuali diritti delle provincie, è stata eliminata dal nuovo statuto organico ogni disposizione che potesse costituire un'affermazione contraria ai medesimi;

Che non appare opportuno modificare per ora la tabella dei posti assegnati dagli statuti vigenti alle otto provincie interessate, per la cura dei loro ammalati poveri;

Che è legale l'ineleggibilità dei consiglieri provinciali a membri del Consiglio d'amministrazione, sancita dal nuovo Statuto, perchè l'enumerazione delle incompatibilità, fatta dagli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, non è tassativa, ed è nella fattispecie giustificata dalla circostanza che il Manicomio si regge principalmente colle rette spedaliere pagate dalle provincie;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti;

In conformità anche al parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due Manicomî di San Servolo e San Clemente in Venezia sono fusi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di « Manicomio di San Servolo e San Clemente in Venezia ».

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del nuovo Ente in data 16 marzo 1904 composto di diciotto articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Amministrazione dei Manicomi centrali veneti

—

L'anno millenovecentoquattro ed il giorno 16 del mese di marzo
IL REGIO COMMISSARIO
per la disciolta Amministrazione dei Manicomi centrali veneti di

San Clemente e di San Servolo, sig. cav. avv. Alfredo Ferrara, assistito dal segretario sig. Emanuele da Molin;

Visto il progetto del nuovo statuto pei Manicomi di San Servolo e di San Clemente, deliberato il 18 luglio 1903;

Viste le note prefettizie 29 novembre 1903, n. 25,781, e 14 marzo 1904, n. 4967, nelle quali sono indicate le modificazioni da apportarsi alle proposte disposizioni statutarie;

In parziale riforma della precedente deliberazione delli 18 luglio 1903

delibera

il seguente:

STATUTO
pei Manicomi di San Servolo e di San Clemente in Venezia

—

Art. 1.

Le Opere pie « Manicomi di Venezia detti di San Servolo e di San Clemente », contemplate dal Regio decreto 19 marzo 1874, sono fuse per costituire unica istituzione pubblica di beneficenza con la denominazione: « Manicomio di S. Servolo e di San Clemente in Venezia ».

Art. 2.

Il Manicomio, destinato alla cura e custodia dei mentecatti di ambo i sessi che vi sono ammessi con le forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è tenuto ad accettare i mentecatti poveri delle provincie venete secondo le norme di cui al seguente articolo.

Esso è distinto in due sezioni, maschile e femminile, le quali hanno sede rispettivamente nelle Isole di San Servolo e di San Clemente in Comune di Venezia.

Art. 3.

È data facoltà ad ognuna delle provincie venete di tenere a sua disposizione nel Manicomio un determinato numero di posti non maggiore però di quello fissato nella tabella unita al presente statuto, oppure di spedire di volta in volta all'istituto quei mentecatti che ad essa incombe di mantenere.

Nel primo caso le provincie dovranno pagare la retta per tutti i posti tenuti a loro disposizione, anche nel caso che ve ne fossero rimasti di vacanti.

Nel secondo caso il Manicomio potrà rifiutarsi di accettare i mentecatti se non vi fossero posti disponibili; ma dovrà tenere nota delle domande provenienti dalle provincie e darvi corso, per ordine di anzianità, di mano in mano che rimarranno scoperti dei posti.

Le provincie che avessero dichiarato di tenere a loro disposizione un certo numero di posti potranno rinunciarvi, dandone avviso all'amministrazione dell'opera pia non più tardi del mese di giugno dell'anno precedente.

Art. 4.

Il Manicomio provvede a tutte le spese di suo istituto coi redditi degli immobili intestati in catasto all'uno o all'altro dei manicomi, della rendita pubblica inscritta e di quant'altro è attualmente di pertinenza dei due Manicomi, e colle rette di spedalità.

Le rette di spedalità pei dementi poveri saranno determinate in ogni anno con la deliberazione sul bilancio.

Pei dementi poveri a carico delle provincie venete la retta di spedalità non potrà eccedere la somma risultante dal computo istituito sulla base dell'importo complessivo delle spese effettive risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, fatta deduzione dell'importo delle rendite che la pia istituzione potrà ritrarre dal patrimonio attualmente da essa posseduto.

Pei dementi non poveri la retta sarà, a seconda delle varie classi, fissata nel regolamento.

Art. 5.

Le provincie sono tenute a corrispondere anticipatamente di trimestre in trimestre, salvo successivo conguaglio, l'importo delle rette di spedalità delle quali hanno l'onere.

L'Opera pia non assume l'obbligo di rivalsa per conto delle provincie verso i parenti che fossero in condizione ed in dovere di supplire alla spedalità dei loro congiunti poveri.

L'ammissione dei mentecatti non poveri sarà consentita solo se si abbia l'obbligazione di persona notoriamente solvibile a pagare per essi la retta giornaliera.

Art. 6.

Nel Manicomio non vi sono posti gratuiti, all'infuori di quelli mantenuti in forza del lascito istituito dal Doge Manin con testamento 2 ottobre 1802, a favore dei mentecatti poveri di Venezia, e fruttante l'annua rendita di L. 7573.30.

Art. 7.

L'amministrazione della Pia opera ha sede in Venezia ed è affidata ad una Commissione di otto persone elette una per ciascuno dai Consigli provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

I componenti della Commissione non devono far parte di alcuno dei Consigli provinciali del veneto.

Essi devono inoltre avere la residenza in Venezia, salvo che le provincie assumano a proprio carico le spese di una medaglia di presenza per quelli che non vi risiedono.

Eccettuato il caso di detta medaglia, le funzioni dei membri della Commissione sono gratuite.

Art. 8.

La Commissione elegge il presidente nel proprio seno. Essa si rinnova per quarta parte in ogni anno; nei primi tre anni si esce d'ufficio per estrazione a sorte, nei successivi per anzianità.

I membri cessanti non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Art. 9.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo almeno due volte al mese, nei giorni determinati dalla Commissione; le altre, qualora lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due componenti almeno, sia per domanda del direttore medico degli stabilimenti, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni della Commissione devono essere prese con l'intervento almeno di quattro membri, oltre del presidente o di chi ne fa le veci, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 11.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

Art. 12.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Commissione ed il Prefetto di Venezia la può promuovere.

Art. 13.

La Commissione amministrativa deve:

a) deliberare entro il mese di settembre per l'esercizio dell'anno seguente, il bilancio proventivo;

b) deliberare entro il mese di maggio sul conto finanziario reso dal tesoriere, sul conto consuntivo, e riferire sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

c) provvedere all'amministrazione dei beni, ed alla erogazione delle rendite e delle entrate della pia Opera;

d) determinare i contratti da stipularsi e le relative condizioni, salva l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, quando è dalla legge richiesta;

e) curare la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto, e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

f) adottare le deliberazioni per stare in giudizio;

g) ordinare, quando ne ravvisi l'opportunità, straordinarie verifiche di cassa;

h) formare i regolamenti d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dall'autorità tutoria, e compilare lo speciale regolamento pel personale stipendiato, ove sia necessario, da sottoporre parimente all'approvazione tutoria, a' sensi dell'articolo 31 della legge;

i) nominare e revocare gl' impiegati e i salariati;

k) deliberare sul conferimento del servizio di tesoreria e di cassa, salvo l'approvazione tutoria;

l) deliberare sulla modificazione degli statuti e dei regolamenti;

m) deliberare infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e delle entrate, salvo l'approvazione e l'autorizzazione superiore quando occorrano.

Art. 14.

Il presidente deve:

a) presiedere e dirigere le adunanze della Commissione;

b) dirigere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale, e firmare i mandati di pagamento i quali non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti altresì della firma di un altro amministratore designato dalla Commissione;

c) procedere alle ordinarie verifiche di cassa;

d) vigilare sul regolare andamento dei Manicomî;

e) promuovere il deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinari ed il ritiro delle somme stesse;

f) rappresentare in giudizio la pia opera e provvedere alla stipulazione dei contratti a licitazione o a privata trattativa, deliberati dalla Commissione;

g) prendere, in caso d'urgenza, le misure conservatorie reclamate dal bisogno, ed informarne tosto la Commissione.

Art. 15.

Ogni deliberazione, provvedimento, contratto, ed in generale ogni atto che emani dall'istituzione, dovrà, oltre la firma del presidente, avere altresì la firma del segretario.

Art. 16.

Ai due istituti manicomiali è preposto un direttore medico, ed a ciascuno di essi un vice-direttore medico.

Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento dei due Manicomi nei limiti delle sue attribuzioni.

Dal direttore dipende immediatamente il personale sanitario, di assistenza e di custodia degli infermi. Egli può, nei casi d'urgenza, assumere provvisoriamente in servizio gli infermieri e le infermiere, e sospenderli dall'ufficio, salvo le definitive deliberazioni della Commissione amministrativa.

Il direttore interviene con voce consultiva alle adunanze della Commissione in cui debbansi trattare materie tecnico-sanitarie.

Art. 17.

Nei regolamenti per l'esecuzione del presente statuto saranno stabilite le norme relative al servizio sanitario, amministrativo ed economico dell'istituzione, e sarà stabilita la pianta organica di tutto il personale.

Art. 18.

Per le adunanze della Commissione, le convocazioni, le deliberazioni, i verbali delle sedute, ed ogni altro per cui non sia espressamente disposto nel presente statuto, si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti approvati col R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Venezia, il 16 marzo 1901.

Il R. Commissario
A. FERRARA.

Il segretario
DA MOLIN.

ALLEGATO A.

TABELLA indicante il numero massimo dei posti che le provincie Venete possono ritenere a propria disposizione.

PROVINCE	Nella sezione maschile	Nella sezione femminile
Venezia	47	59
Verona	69	86
Udine	49	61
Padova	68	85
Vicenza	68	85
Treviso	49	62
Rovigo	39	48
Belluno	11	15

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 20 marzo 1904:

De Caprio dott. Gennaro, sanitario dell'Amministrazione carceraria, è, a sua domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, collocato a riposo, a decorrere dal 1° aprile 1904.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

ANTICHITA' E BELLE ARTI

Musei, scavi e monumenti.

Con R. decreto del 13 marzo 1904:

Ambrosoli dott. Solone, ispettore nel ruolo del personale per i museî, le gallerie e gli scavi di antichità, con lo stipendio di L. 3000, in aspettativa per motivi di famiglia, è, in seguito a sua domanda, richiamato in attività di servizio, dal 1° aprile 1904.

Perrone Luigi, disegnatore nel ruolo del personale per la conservazione dei monumenti, con lo stipendio annuo di L. 2000, aumentato di L. 400 per compiuti sessennî, è promosso, per anzianità, al maggiore stipendio annuo di L. 2500, dal 1° aprile 1904.

I decreti 23 gennaio 1877, 8 gennaio 1878, 15 giugno e 18 luglio 1882, 26 marzo e 16 novembre 1885, 31 marzo 1887, 28 settembre 1889, 29 novembre 1891, 11 gennaio e 9 febbraio 1892, 31 settembre 1894, 23 ottobre 1895, 31 luglio 1896, 30 novembre 1897, 28 gennaio 1899, 1° e 30 maggio e 12 dicembre 1901 e 3 luglio 1902 relativi a:

Tommasini Alessandro, ora assistente nel ruolo del personale per la conservazione dei monumenti, furono rettificati nella parte riguardande il casato di lui che deve essere Tommasino invece di Tommasini.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, dal 1° marzo 1904, lo stipendio degl'infrascritti impiegati nel ruolo del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità:

Parrilli Carlo, vice segretario, da L. 1650 a L. 1800 — Nicodemi Giuseppe, custode, da L. 900 a L. 990 — Zei Cesare, id. da L. 800 a L. 880 — Gaglier Ugo, id. id. id. — Desideri Pietro, id. id. id. — Crocetta Antonio, id. id. id. — Vantaggioli Adelindo, id. id. id. — Concetti Giulio, id. id. id. — Giardinelli Francesco, id. id. id.

Con decreto Ministeriale del 18 marzo 1904:

Leoni Pietro è nominato custode nel ruolo dal personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità, con lo stipendio di L. 800, dal 1° aprile 1904.

Scuole d'arte.

Nell'Istituto musicale di Firenze.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Moretti cav. Eduardo è nominato professore reggente di solfeggio cantato, con l'annuo stipendio di L. 1300, dal 1° febbraio 1904.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1904:

Moretti cav. Eduardo, in seguito alla sua nomina a professore reggente di solfeggio, cessa dal 1° febbraio 1904 dall'ufficio di consigliere censore.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,282,753 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di *Marotti* Giuseppe di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Tivoli (Roma), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Marotta* Giuseppe di Antonio, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,313,762 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Riva Leonilda fu Giovanni, nubile, domiciliata a Laglio (Como) con vincolo per dote militare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Riva *Teodolinda-Elvira* fu Giovanni ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 402,661 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 7,361 della soppressa Direzione di Torino), per L. 100, al nome di *Iacheto Giacomo Pasquale* fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pasquale-Iachet* o *Pasqual-Iachet Giacomo* fu Giuseppe, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 791,325 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 85, al nome di Debernardi *Francesca* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Michelotti Teresa, vedova Debernardi, domiciliata a Locana (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Debernardi *Maria-Francesca-Luigia* fu Pietro, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 751,473 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 95;

N. 769,137 id. per L. 40;
» 787,389 id. per » 5;
» 808,562 id. per » 30;
» 878,080 id. per » 265;
» 832,271 id. per » 90;

al nome di Frizzoni *Isa* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Provana Luisa e:

N. 1,185,270 id. per L. 200;
» 1,272,974 id. per » 500;

al nome di Frizzoni *Isa* fu Giuseppe, nubile, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Frizzoni *Luisa* fu Giuseppe, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,007,390 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 65 al nome di *Ciceri Giovanni* e Diamante di Ferrante, minori sotto la patria potestà del padre domiciliati a Verduggio

con Colzano (Milano) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ciceri Giovanna* e Diamante di Ferrante, minori ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,129,900 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 525, al nome di *Piva Serafina* fu Pietro, minore, sotto la tutela di Piva Luigi fu Lorenzo, domiciliata in San Lorenzo Aroldo, frazione del Comune di Solarolo Rainerio (Cremona), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di *Piva-Stefana-Luigia*, detta Serafina, fu Pietro, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Massa, il 15 maggio 1893, sotto il n. 138 e n. 592 di protocollo, 4780 di posizione, pel deposito del certificato consolidato 5 0[0, n. 410,571, per la rendita di L. 210, al nome di *Torriani Pietro fu Giuseppe*, sprovvisto tanto del foglio originario di compartimenti semestrali quanto di quello successivamente aggiunto, esibito da Vittori avv. Aureliano fu Gio. Battista, quale incaricato della famiglia Torriani, per l'aggiunzione dei fogli mancanti, e del quale si è domandato ora anche il tramutamento in cartelle.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati al signor Venturini Giulio fu Giuseppe, quale procuratore dei germani Torriani e di Chelì Clementina ved. Torriani, i nuovi titoli senza l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Gherardini Gherardo di Augusto, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 415 ordinale, N. 1359 di protocollo e N. 4182 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Firenze, in data 10 dicembre 1903, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 21, Consolidato 3 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1903.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Gherardini Gherardo di Augusto il titolo stesso, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 26 aprile in lire 100.15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

25 aprile 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,12 21	101,12 21	101,84 76
4 % *netto*	102,94 50	100,94 50	101,67 05
3 ½ % *netto*	100,73 12	98,98 12	99,61 60
3 % *lordo*	72,93	71,73	72,76 59

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Lo *Sviet*, di Pietroburgo, pubblica un articolo a proposito delle voci di intervento nella guerra russo-giapponese. L'articolo termina così:

« La Russia non ha avuto mai bisogno dell'aiuto di altri. La Russia, benchè abbia aiutato altri Stati, non chiede aiuto a nessuno e non vuole nessun intervento. Per la Russia non ha valore che la parola del suo Imperatore.

« In un telegramma ad Alexejeff lo Czar definì in questi termini la presente lotta con il Giappone: Questa lotta dovrà dare definitivamente alla Russia il predominio sulle rive dell'Oceano Pacifico.

« Ma per giungere a ciò, bisogna vincere il Giappone, costringerlo a sottomettersi e toglierli per una lunga serie d'anni la voglia di azzardarsi in avventure militari. Se noi non agiremo di tal guisa, perderemo, anche vincendo, la stima di tutto l'Oriente. La presente guerra si può compendiare in una domanda: Chi avrà

la supremazia sulla costa asiatica del Pacifico: la Russia od il Giappone? Dividersi questo predominio o riuscire ad un'intesa, è cosa impossibile. Un intervento, dunque, non farebbe altro che diminuire il prestigio e l'onore della Russia; ecco perchè esso è impossibile ».

* * *

Il corrispondente del *Temps* a Madrid telegrafa che il viaggio nella Catalogna è stato molto soddisfacente per Alfonso XIII, però che, tutto sommato, nelle quattro provincie catalane, non solo i conservatori e liberali dinastici e i cattolici di ogni gradazione hanno fatto buona accoglienza al giovane Re, ma anche la maggioranza dei regionalisti catalani si è associata alle dimostrazioni di simpatia. Di più i repubblicani sembrano aver posto una cura speciale di far risaltare che le loro dimostrazioni reiterate e talvolta assai vive non erano dirette contro il capo dello Stato, ma unicamente contro il suo primo ministro.

Epperò, dopo l'attentato contro il sig. Maura, le cose hanno assunto un aspetto molto diverso e deplorevole da molti punti di vista.

Le proteste e manifestazioni, sulle prime molto naturali, di riprovazione e d'indignazione contro l'atto criminale di uno squilibrato, più o meno anarchico, sono degenerate in dimostrazioni anti-repubblicane, antiliberali, da parte degli elementi clericali e reazionari, di Barcellona specialmente, ciò che ha servito allora di pretesto a delle contro-manifestazioni dei repubblicani esaltati e socialisti, per le vie e contro la stampa cattolica. Fu però notata la correttezza degli elementi serî e moderati della coalizione repubblicana che ha trionfato nelle elezioni generali e municipali del 1903 a Barcellona, i cui capi e le personalità più in vista si sono astenuti dal comparire in Catalogna da una quindicina di giorni.

* * *

Scrivono da Madrid che un consigliere dell'Ambasciata francese in Ispagna, il signor P. Lefaivre, avrebbe detto ad un corrispondente di un giornale che prossimamente si intavoleranno tra l'ambasciatore francese Cambon ed il Ministro degli esteri, signor Rodriguez Sampedro, dei negoziati per addivenire ad un formale accordo destinato a tutelare gli storici diritti, i legittimi interessi e le giustificate aspirazioni della Spagna sul Marocco, come appunto stabilisce l'articolo ottavo della Convenzione anglo-francese.

Lo stesso signor Lefaivre crede che questi negoziati tra i Governi di Francia e di Spagna saranno lenti e laboriosi.

Quanto poi ai risultati che il progettato accordo avrà per la Spagna, il corrispondente, che ebbe queste informazioni dal signor Lefaivre, osserva che la stampa spagnuola, e con essa l'opinione pubblica, generalmente si mostrano fin da ora assai scettiche e pessimiste.

La stampa di Barcellona e di Madrid commenta la benevolenza del Re e del primo ministro signor Maura per il regionalismo e per i catalanisti nelle recenti dichiarazioni e nei diversi incidenti del viaggio.

* * *

Si telegrafa da Belgrado 23 aprile che, tutti gli ufficiali regicidi avendo abbandonato la Corte ed i loro successori essendovi stati insediati, i ministri esteri si sono subito presentati a palazzo, riservandosi di chiedere udienza al Re la prossima settimana.

Il ministro turco Fethi pascià e il ministro greco, che non erano partiti da Belgrado, sono stati già ricevuti in udienza.

La visita del Presidente Loubet

Il pranzo di gala.

Iersera alle ore 20 ebbe luogo alla Reggia il pranzo di gala in onore del Presidente Loubet.

Intervennero, oltre le LL. MM. il Re e la Regina ed il Presidente Loubet, le LL. AA. RR. il Conte di Torino, il Duca di Genova, le LL. EE. i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, i Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri, i Ministri, S. E. l'Ambasciatore di Francia, Barrère, ed i membri dell'Ambasciata, i componenti il seguito del Presidente ed i principali dignitari di Corte con le Dame di S. M. la Regina e le signore dell'Ambasciata francese.

Il sig. Loubet era nel centro della tavola ed aveva a destra S. M. il Re ed a sinistra S. M. la Regina; di fronte era S. A. R. il Conte di Torino che aveva a destra la marchesa Calabrini ed a sinistra la signora Davin.

Accanto a S. M. il Re era la signora Barrère, ed accanto a S. M. la Regina sedeva S. A. R. il Duca di Genova.

Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III pronunciò il seguente brindisi in lingua italiana:

« Signor Presidente,

« Il cuore di tutta Italia palpita col Mio, salutando in Voi, gradito ospite, la magnanima Nazione Francese. I Nostri Governi si sono trovati facilmente d'accordo nel cooperare al mantenimento della pace, questo bene supremo che tutti gli Stati mirano sempre più a consolidare, e, sottoscrivendo il trattato di arbitrato ed il trattato di lavoro, hanno garantito la pace politica e rafforzata la pace sociale.

« L'Italia e la Francia, sorte ambedue dal vecchio tronco latino, conservarono attraverso i secoli tradizioni di affinità incancellabili, ed oggi riaffermano la loro amicizia in questa eterna Roma, dalla quale tante ispirazioni ha tratto il genio nazionale dei due popoli.

« Signor Presidente,

« Stringendovi la destra, l'onda di gloriosi ricordi Mi riempie l'animo delle più care emozioni. Con questi pensieri, con questi sentimenti, Io levo in alto il calice alla prosperità della Francia e del suo degno e nobile Capo ».

Dopo il brindisi, che gli invitati ascoltarono in piedi, la musica del 1° reggimento granatieri suonò la Marsigliese.

Il Presidente della Repubblica Francese, signor Loubet, rispose in francese:

« Sire,

« J'ai peine à exprimer l'émotion et la gratitude que je dois au langage si affectueux et si noble de Votre Majesté et à cette magnifique et inoubliable réception où l'Italie entière s'est jointe à ses augustes Souverains pour faire honneur à la France. Vos paroles, Sire, retentiront, demain, profondément dans tous les coeurs français.

« Certes, la France et l' Italie n'ont pas attendu ce jour pour proclamer les affinités qui les rapprochent et qui, pour leur bonheur, les veulent toujours amies. Mais, comme à Votre Majesté, ce m'est une grande joie d'entendre confirmer leur amitié dans cette Rome glorieuse, en qui Français et Italiens vénèrent une mère commune et l'inspiratrice de leur génie et de leurs hauts faits.

« Nos Gouvernements ont compris combien il importait de mettre les intérêts des leurs pays d'accord avec les sympathies qui les portaient l'un vers l'autre. De leur heureuse collaboration sont sortis plus récemment la convention d'arbitrage et le traité du travail, où il me plait de voir, avec vous, un gage nouveau de paix politique et un instrument fécond de progrès social.

« Sire, c'est l'âme pleine des grands souvenirs communs que j'unis dans un même toast la grandeur et la prosperité de l'Italie aux voeux que je forme pour le bonheur de ses nobles Souverains ».

Dopo il brindisi del signor Presidente Loubet la musica suonò l'inno Reale italiano.

Lo spettacolo all'Argentina.

Terminato il pranzo, il Presidente Loubet, con le LL. MM. il Re e la Regina, le LL. AA. RR. il Conte di Torino e Duca di Genova ed i personaggi dei rispettivi seguiti, in carrozza scortata dai corazzieri, dalla Reggia si recarono al Teatro Argentina, ove giunsero alle ore 22,15.

Lungo le vie facevano ala le truppe.

Il teatro e gli ambulacri erano trasformati in una serra di fiori. Dovunque bellissime piante ornamentali, palmizi e rose fiorite. Tutti i palchetti erano addobbati artisticamente con festoni di rose, che nel loro intrecciamento riproducevano i colori della bandiera francese. E gruppi di piante e fiori adornavano il proscenio con squisita eleganza.

Il servizio d'onore era fatto dai vigili in alta tenuta, dai fedeli e dagli staffieri municipali in tenuta di gran gala.

Il teatro, gremito fino all'ultima fila, pieno di signore in eleganti abbigliamenti e sfolgoranti di gioielli, di uomini adorni di decorazioni, presentava un aspetto, nello stesso tempo imponente ed elegante.

All'apparire delle LL. MM. e del Presidente Loubet, l'orchestra intuonò prima la *Marsigliese* e poi l'*Inno reale;* tutte le signore erano in piedi nei palchi e così gli uomini nella platea, ed applausi fragorosi, entusiastici, grida di: *Evviva alla Francia, al Re, alla Regina,* si confondevano con le note musicali.

Le LL. MM. ed il sig. Loubet, in piedi al davanzale del palco Reale, salutavano a più riprese, sorridendo al bellissimo e grato quadro di meravigliosa eleganza, che si offriva ai loro sguardi.

Terminati gli applausi e gli evviva, il Presidente Loubet sedette fra S. M. il Re e S. M. la Regina; accanto alle LL. MM. erano le LL. AA. RR. il Duca di Genova e Conte il di Torino.

Dietro stavano le Dame di Corte ed i personaggi delle RR. Case; altri personaggi, col seguito del Presidente, prendevano posto nei palchetti laterali di 2° ordine.

Le LL. MM. ed il Presidente assistettero al 2° atto del *Faust,* interpretato dal Marconi e dalla signora Karola, cui seguì il ballo *Bacco e Gambrinus.* E quando all'ultima scena di esso il corpo di ballo avanza alla ribalta intrecciando bandiere italiane e francesi, il pubblico sorse in piedi facendo una nuova solenne dimostrazione al Presidente ed agli Augusti Sovrani, che per più volte dovettero ringraziare.

Terminata questa ovazione, il Presidente e le LL. MM. con i seguiti lasciarono il teatro. Era circa il tocco.

La rivista.

Favorita da un tempo buono, anche perchè il sole era coperto, stamane ha avuto luogo, in Piazza d'Armi ai Prati di Castello, la rivista militare.

Vi ha assistito una folla enorme che fin dal mattino, prendendo d'assalto tramwai e carrozze o avviandosi pedestremente, si è recata ad assistere al marziale ed interessante spettacolo.

Le tribune erano letteralmente gremite.

Le truppe erano disposte su tre linee nel seguente modo:

La prima linea era stata formata dalla fanteria;

La seconda dalla divisione di truppe speciali: brigata mista, bersaglieri, ciclisti e alpini, artiglieria e genio;

La terza dalla cavalleria.

Le truppe erano agli ordini del comandante il corpo d'armata, generale Besozzi.

La prima divisione, generale Mazza, composta di due brigate:

1ª Brigata — generale Vacquer Paderi — Trombettieri e tamburini e musiche riunite della brigata granatieri — Reggimento allievi carabinieri — Collegio militare — 1° reggimento granatieri — 2° reggimento granatieri.

2ª Brigata — generale Masi — Trombettieri, tamburini e musiche riunite della brigata *Ferrara* — 1° reggimento fanteria formato dalla brigata *Forlì* (43 e 44) — 1° reggimento fanteria della brigata *Ferrara* (47 e 48) — 1° reggimento fanteria della brigata *Sicilia* (61 e 62).

La seconda divisione, generale Tarditi, era composta essa pure di due brigate:

3° Brigata — generale di Robilant — Trombettieri, tamburini e musiche riunite della brigata *Salerno* — Reggimento formato dalla brigata *Puglie* (71 e 72) — Reggimento fanteria della brigata *Salerno* (89 e 90) — Reggimento fanteria della brigata *Basilicata* (91 e 92).

4ª Brigata — generale Prudente — Trombettieri, tamburini e

musiche riunite della brigata *Livorno* — Reggimento formato dalla brigata *Livorno* (33 e 34) — Reggimento fanteria della brigata *Bologna* (39 e 40) — Reggimento fanteria della brigata *Torino* (81 e 82).

La divisione di truppe speciali, agli ordini del generale Mangiagalli era composta:

Della brigata mista, generale Coppa Mollo — Reggimento bersaglieri formato dal 2°, 3° e 10° regg. — 2ª comp. ciclisti del 3° e 5° reggimento — Reggimento alpini, formato dal 1°, 2° e 3° regg. — Brigata artiglieria da fortezza (2ª comp.) e da costa (2ª comp.) — Brigata mista del genio e parco areostatico — Compagnia guardie di finanza.

Della brigata artiglieria da campagna, generale Danione — Reggimento artiglieria da campagna dal 1° regg — Reggimento artiglieria da campagna dal 13° regg.

La divisione di cavalleria era agli ordini del generale Avogadro di Quinto e si componeva di due brigate:

Brigata lancieri, comandata dal conte di Torino — *Savoia* cavalleria (3) — Lancieri di *Aosta* (6) — Cavalleggeri di *Padova* (21) — Cavalleggeri *Umberto I* (23).

Le armi a piedi erano in colonna doppia, le compagnie su 2 plotoni — Il Collegio militare, le compagnie ciclisti, le guardie di finanza, in colonna per plotoni — L'artiglieria da campagna in linea serrata di colonne — La cavalleria in massa — Il parco areostatico coi carri su due righe — I trombettieri, i tamburini e le musiche riunite per brigate — Le fanfare dei reggimenti di artiglieria 1° e 13°, riunite — Le fanfare di cavalleria riunite per brigate.

***

S. M. il Re, con le LL. AA. RR. il Conte di Torino e il Duca di Genova, in carrozza scortata da corazzieri, è uscito dalla Reggia alle ore 8.50, e giunto a Ponte Margherita è montato a cavallo seguito da brillantissimo stato maggiore, tra cui spiccavano le uniformi degli addetti militari stranieri.

S. M. la Regina con il Presidente Loubet, in carrozza anche scortata dai corazzieri, sono usciti dalla Reggia alle ore 9, ed incontrati presso i Prati di Castello da S. M. il Re, si sono recati in Piazza d'Armi, e seguiti da S. M. il Re, a capo dello stato maggiore, han passato in rassegna le truppe, fra gli applausi entusiastici della popolazione.

Terminata la rivista S. M. il Re si è posto a destra della carrozza ed è incominciato lo sfilamento delle truppe, che hanno marciato nella stessa formazione dello schieramento, meno la cavalleria che è sfilata in colonne di squadroni e le compagnie ciclisti che hanno sfilato per plotoni affiancati.

Applauditissimi il Collegio militare, i bersaglieri, l'artiglieria e la cavalleria; questa ha sfilato al galoppo, l'altra al trotto serrato, ed i bersaglieri di corsa.

Terminato lo sfilamento, le truppe sono rientrate nelle loro caserme e le LL. MM. il Re e la Regina col Presidente Loubet, le LL. AA. RR. ed i personaggi dei seguiti, per la via del Pincio, han fatto ritorno alla Reggia, nello stesso ordine con cui erano giunti, sempre acclamati dalla popolazione.

Durante la rivista, che è terminata circa le ore 11, da Monte Mario il cannone faceva le salve.

Ringraziamenti presidenziali.

Il Presidente della Repubblica francese, sig. Loubet, essendo nell'impossibilità di rispondere, a causa del loro numero, come ne avrebbe gran desiderio, a tutte le lettere e telegrammi di felicitazione che gli sono pervenute da ogni parte d'Italia, ha incaricato l'ambasciatore di Francia, sig. Barrère, di esprimere a tutti i suoi vivi ringraziamenti, partecipando quanto egli sia commosso da questi attestati di simpatia.

La visita ai monumenti.

S. M. il Re, nel pomeriggio di ieri, guidando Egli stesso una superba pariglia, attaccata al *phaeton* famigliare, per un itinerario opportunamente scelto, ha condotto il Suo Augusto ospite, sig. Loubet, a vedere le parti principali della città eterna.

Nel lungo giro, il Presidente della Repubblica francese ebbe agio di vedere, fra il resto, il monumento di Garibaldi al Gianicolo, Piazza San Pietro, il Palazzo di Giustizia, Villa Borghese, la Breccia di Porta Pia, Piazza Vittorio Emanuele, Santa Maria Maggiore, d'onde, per via Depretis e XX Settembre si restituiva al Quirinale.

Oggi, alle ore 16, il Presidente sig. Loubet, accompagnato da S. M. il Re ha proseguito nella visita ai monumenti, fra cui quello in costruzione a Re Vittorio Emanuele, ove è stato ricevuto da S. E. il Ministro Orlando, dal direttore dei lavori onorevole conte Sacconi e dai membri della Commissione per il monumento.

Dopo la visita ai monumenti, S. M. il Re ed il Presidente hanno fatto ritorno alla Reggia, ed alle ore 19 il Presidende ha ricevuto i Capi Missione del Corpo diplomatico.

Effettuatosi tale ricevimento, il Presidente sig. Loubet intervenne al pranzo militare che le LL. MM. il Re e la Regina hanno dato in onore dei comandanti di Corpo, quindi le LL. MM. ed il Presidente si recarono al solenne ricevimento in Campidoglio.

Onorificenze.

Il Presidente Loubet personalmente si recò ieri da S. A. R. il Conte di Torino e gli rimise le insegne di gran cordone della Legion d'Onore.

Il Presidente della Repubblica francese ha fatto rimettere le insegne di gran cordone della Legion d'Onore al cav. Saracco, presidente del Senato, alle LL. EE. il Presidente dei Ministri, Giolitti e Ministro degli Esteri, Tittoni, ed al Sindaco di Roma, principe Colonna; di grande ufficiale dello stesso Ordine agli onorevoli Ministri Ronchetti, Tedesco, Pedotti, Mirabello, Orlando, Rava e Stelluti-Scala, al Sottosegretario di Stato Fusinato, all'on. senatore Rattazzi, Ministro di Stato, al principe Corsini di Lajatico, gran scudiero di Sua Maestà, ai generali Mainoni e Saletta ed al vice ammiraglio Serra.

Ha nominati commendatori della Legion d'Onore gli onorevoli Sottosegretari di Stato di Sant'Onofrio, Facta, Majorana, Spingardi, Pinchia, Pozzi, Morelli-Gualtierotti e Del Balzo; il contrammiraglio De Orestis, aiutante generale di campo di S. M., il conte Brambilla, Gran Cacciatore di S. M., i generali Mazza, Tarditi, Mangiagalli e Avogadro, il direttore generale della P. S., Leonardi, il Prefetto di Roma, Colmayer, il capo di gabinetto del Presidente del Consiglio, Salice, l'ispettore generale del Ministero degli Esteri, Barilari, ed il direttore dell'ufficio coloniale, Agnesa.

Inoltre il sig. Loubet ha nominato ufficiali e cavalieri della Legion d'Onore diversi altri funzionari della Real Corte e dei vari Ministeri fra cui il comm. Giungi, questore della città ed il comm. Brunialti, ufficiali, il cav. Lutrario, commissario capo ed il cav. De Vito, capo di gabinetto ai Lavori Pubblici, cavalieri.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta del 24 aprile 1904

Presidenza VILLARI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Guidi, segretario, presenta le pubblicazioni giunte in dono, richiamando l'attenzione della Classe sul tomo I dell'opera « L'art dans l'Italie Méridionale » di E. Bortaux, sulla pubblicazione « Pro Patria! » del colonnello S. Guida, e su varie note del prof. J. Halévy inserite nella « Revue Sémitique ».

Villari presenta due volumi degli Atti del Congresso storico internazionale, tenuto l'anno scorso in Roma, relativo uno alla Numismatica e l'altro alla Storia della Geografia - Geografia storica, già pronti per la distribuzione; e un terzo volume della Storia delle letterature, che sarà pubblicato in questi giorni.

Il presidente dà varie notizie sui volumi degli Atti, che saranno dodici in tutto, sulla loro importanza e sui risultati economici del Congresso suddetto; e mette in rilievo l'opera del segretario generale, prof. Gorrini, alla cui solerzia ed al cui zelo si deve se la pubblicazione degli Atti procede bene e rapidamente.

Barnabei fa omaggio della sua pubblicazione: « La biga greca arcaica scoperta in Monteleone presso Norcia in Sabina ».

Vengono poscia presentate le seguenti Note per l'inserzione nei Rendiconti accademici:

1. « Notizie degli scavi » fascicolo 3°. Presentato dal presidente.
2. Pernier. « Il palazzo di Phaestos. Scavi della Missione italiana a Creta (1902-903) » Pres. dal socio Pigorini.
3. Bianchi. « Il teorema di permutabilità per le trasformazioni di Darboux delle superficie isoterme ».
4. Cesàro. « Sui fondamenti della geometria intrinseca non euc'idea ».
5. Battelli e Maccarone. « Se le emanazioni radioattive siano elettrizzate ».
6. Berzolari. « Sulla omologia di due piramidi in un iperspazio ». Pres. dal socio Segre.
7. Magri. « Relazione fra l'indice di rifrazione e la densità dell'aria ». Pres. dal corr. Battelli.
8. De Marchi. « Sulla teoria matematica della circolazione atmosferica ». Pres. dal corr. Ricci.
9. Bonacini. « Sull'origine dell'energia emessa dai corpi radioattivi ». Pres. dal socio Blaserna.
10. Gosio. « Sulla decomposizione di sali di tellurio per opera dei microrganismi ». Pres. dal socio Paternò.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette, ieri, i delegati della Colonia italiana di Parigi, i quali gli presentarono un quadro dell'artista Nawrocki, che riproduce la solenne cerimonia del ricevimento dei Sovrani all'*Hôtel de Ville* a Parigi.

S. E. l'Ambasciatore, conte Tornielli, presentò al Re i membri della Delegazione, comm. Trezza di Musella, cav. uff. Rubini, cav. Barbieri, cav. Liebman, cav. Cocchi, cav. Antonelli, cav. Aimoni e l'autore del quadro, Nawrocki.

Il comm. Trezza di Musella presentò il quadro, pronunziando un breve discorso di omaggio.

S. M. rispose ringraziando la Delegazione.

S. M. l'Imperatore di Germania giunse ieri a Venezia alle ore 18, con lo yacht *Hohenzollern*, nel porto degli Alberoni.

Si recarono ad ossequiare l'Imperatore, con una lancia della R. Marina, il prefetto, marchese Cassis, il sindaco, conte Grimani, l'ammiraglio Frigerio, il comandante dell'arsenale, il generale Bellini ed il console tedesco.

S. M. ricevette il console e le altre autorità, intrattenendosi con esse sul suo viaggio in Sicilia e dicendosi lieto di rivedere Venezia.

Stamane alle ore 10 lo *yacht* imperiale *Hohenzollern* è entrato nel bacino di San Marco, salutato dalle salve della R. nave *Montebello*, che ha issato subito il gran pavese.

Il molo, la riva degli Schiavoni e le finestre dei palazzi erano gremiti di folla. Gli alberghi erano tutti imbandierati e così pure le navi ancorate nel bacino.

L'*Hohenzollern* si è avanzato maestosamente, circondato da un infinito numero di imbarcazioni a remi ed a vapore.

Sul vaporetto della Colonia tedesca, elegantemente imbandierato, una musica alternava gli inni italiano e tedesco.

Alle ore 10,30 l'*Hohenzollern* ha gettato l'àncora, mentre la folla acclamava freneticamente.

Il bacino di San Marco era stipato di imbarcazioni di ogni genere imbandierate.

Il tempo era splendido.

Domani l'Imperatore Guglielmo partirà per ferrovia, in forma privatissima, alla volta di Karlsruhe.

Questa sera il bacino di San Marco sarà illuminato a luce di bengala e sarà fatta una serenata sopra un apposito galleggiante.

All'Hôtel Continental. — Il banchetto offerto oggi ai giornalisti francesi dai colleghi romani e dall'Associazione della Stampa italiana, è riuscito una novella manifestazione di concordia e di affetto fraterno fra le due nazioni.

Di tali sentimenti si resero interpreti, allo *champagne*, il Duca di Sermoneta, vice presidente del Sodalizio ospitale, con elette parole che toccarono il cuore di tutti i presenti e specie degli amici francesi. Ad esse fece eco, per i giornalisti di Roma, il direttore della *Patria*, cav. Federico Fabbri.

Rispose Lokroy, con quella calda e colorita eloquenza che è un suo privilegio, riscuotendo una vera ovazione dall'entusiastico uditorio.

Parlarono poscia il cav. Raimondi, a nome dei corrispondenti e del loro sindacato, M.r Jules Bois, M.r Noblemaire, direttore della Paris-Lyon-Mediterranée, il Sindaco Colonna, M.r De Ville, presidente del Consiglio municipale di Parigi, M.r Grègore, del *Gaulois*, tutti applauditissimi.

La radunanza geniale è terminata, come s'era svolta, in una

calda espressione di sincera e ormai inalterabile amicizia fra i rappresentanti della opinione pubblica dei due paesi, simbolo o suggello dell'accordo che lega le sorelle latine

La squadra francese a Napoli. — Stamane, alle ore 8,30, molti piroscafi di privati con musiche, ornati con la gran gala di bandiere, si sono diretti verso Capri incontro alla squadra francese.

L'incontro ha dato luogo ad una dimostrazione entusiastica.

I passeggeri dei piroscafi sventolavano fazzoletti e gridavano: *Viva la Francia! Viva l'Italia!*

Gli equipaggi delle navi francesi rispondevano al saluto agitando il berretto.

Alle ore 10,15 la squadra francese si è ancorata di fronte alla via Caracciolo, presso la squadra italiana.

La musica della *Sicilia* ha suonato la Marsigliese. La squadra francese ha salutato con salve di ventun colpi di cannone, mentre gli equipaggi facevano il saluto alla voce.

I passeggeri dei piroscafi, passando a poppa delle navi italiane e francesi, hanno fatto entusiastiche ovazioni all'Italia ed alla Francia.

Dalle banchine di via Caracciolo e di Santa Lucia grandissimo pubblico assisteva all'arrivo delle navi francesi.

Alle ore 10,30 è cominciato lo scambio di visite fra gli ammiragli comandanti le due squadre.

Manifestazioni italo-francesi. — L'*Agenzia Stefani* ha i seguenti dispacci:

Messina, 25. — Iersera in piazza del Municipio, durante il concerto, venne improvvisata una dimostrazione di simpatia alla Francia. Furono suonati la *Marsigliese* e l'*Inno reale* fra applausi ed evviva fragorosi.

Cairo, 25. — In occasione del viaggio del Presidente Loubet a Roma, la Colonia italiana ha offerto iersera alla Colonia francese un banchetto, al quale sono intervenute circa 2500 persone.

Durante il banchetto regnò il più vivo entusiasmo.

I giornali si compiacciono del riavvicinamento delle due sorelle latine.

La città è considerevolmente animata. Sventolano numerose bandiere italiane e francesi.

Salonicco, 25. — La Colonia italiana ha offerto ieri un grande banchetto alla Colonia francese per festeggiare il viaggio del Presidente della Repubblica francese, Loubet, in Italia.

Lecce, 25. — Nel Politeama, gremito di pubblico, ed in piazza, ove suonava il concerto del 93º fanteria, si fecero, iersera, calorose dimostrazioni di simpatia per la Francia. Si suonò la *Marsigliese* fra caldi applausi e le grida di: *Viva Loubet! Viva la Francia!*

Stamane circa un migliaio di studenti preceduti dal Concerto, con bandiere, percorse la città acclamando al Re ed al Presidente Loubet tra gli applausi della cittadinanza.

Gli edifici pubblici issarono la bandiera.

Una Commissione di studenti si è recata dal Prefetto, pregandolo di rassegnare al Governo del Re i loro sentimenti di giubilo nel lietissimo momento in cui Roma eterna e l'Italia tutta festeggia l'illustre Capo della grande sorella latina.

Napoli, 25. — Con treno speciale sono giunti centosessanta commercianti francesi con a capo il signor Mascuraud e sono stati ricevuti alla stazione da una rappresentanza della Camera di commercio, dalla banda municipale che suonava inni patriottici e da una folla enorme che li ha vivamente acclamati.

Nel pomeriggio avrà luogo un ricevimento alla Camera di commercio.

Marina mercantile. — Il giorno 23 i piroscafi *Etruria* e *Capri*, della N. G. I., partirono il primo da New-York per le Antille, ed il secondo da Singapore per Bombay; il piroscafo *Leone XII*, della C. T. di Barcellona, proseguì da Porto Ricco per Cadice e Genova. Ieri il piroscafo *König Albert*, del N. L. giunse a Genova proveniente da New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 25. — *Camera dei deputati.* — Il presidente legge una lettera autografa del Re, che dichiara chiusa la sessione attuale.

La lettura di questa lettera reca grande sorpresa fra i membri dell'Opposizione, i quali si attendevano soltanto l'aggiornamento della sessione.

Dopo breve discussione sul regolamento della Camera, la seduta viene tolta.

La chiusura della sessione ha per conseguenza che la seduta prossima non potrà essere convocata su domanda di venti deputati, ma soltanto dopo l'apertura nella nuova sessione fatta dal Re.

BUDAPEST, 25. — Il Comitato degli scioperanti invita gli scioperanti ferrovieri a riprendere immediatamente il lavoro.

LA CANEA, 25. — Il Principe Giorgio è qui ritornato stamane.

BUDAPEST, 25. — Oggi è stata riattivata la circolazione di tutti i treni ordinari, tranne di qualche treno rapido notturno.

SAIGON, 25. — Narodom I, Re del Cambodje, è morto ieri.

Labarak è stato proclamato suo successore.

GRAN VARADINO, 25. — Tutti gli operai ascritti alle organizzazioni operaie si sono posti in isciopero.

Il numero degli scioperanti ascende a 15,000.

LONDRA. 25. — La Legazione giapponese ha ricevuto un dispaccio dal Console giapponese a Gensan, il quale annunzia che due torpediniere russe entrarono oggi nel porto e colarono a fondo il piccolo vapore giapponese *Eoyo Maru* della portata di seicento tonnellate; le torpediniere russe lasciarono quindi subito il porto.

ATENE, 25. — Un incidente è avvenuto a Smirne. Il sig. Delyannis, segretario del Consolato ellenico, voleva fare aprire alcuni negozi appartenenti a Greci e che erano stati fatti chiudere in seguito alla mancanza di pagamento delle tasse: scoppiò una sanguinosa rissa coi soldati turchi. Delyannis, leggermente ferito, fece fuoco contro i soldati. In seguito a questa rissa, Delyannis e due Cavass del Consolato furono messi in arresto, ma poscia furono posti in libertà in seguito all'intervento del Console di Francia.

La squadra greca si prepara, fino da stamane, a partire. Si dice che essa si dirigerebbe verso Smirne, ove regna grande agitazione fra quella popolazione.

TOKIO, 25. — Le numerose mine esplodenti per contatto, che galleggiano tra Port Arthur e Dalny costringono le Compagnie giapponesi di navigazione che fanno il servizio fra il Mar Giallo e le coste del Petchili a rinunziare a qualsiasi viaggio al di là di Chemulpo.

L'incrociatore giapponese *Asama* ha fatto scoppiare una mina che fu scoperta a quaranta miglia dal promontorio di Shan-tung

Le tempeste e la forza delle correnti hanno distaccato un gran numero di mine. Parecchie sono già state ritrovate e distrutte, ma si teme che molte altre galleggino in balia delle onde e siano trasportate a sud dalle correnti.

La navigazione è pericolosa anche di giorno perchè alcune mine nuotano sotto le onde.

Non si è ancora trovato un mezzo pratico per sbarazzare il mare dal pericolo.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, relativamente all'industria cotoniera, il Primo Ministro, Balfour, dice che la crisi è stata oggetto di molta attenzione da parte del Governo.

Egli si domanda se sarebbe conveniente riunire in Inghilterra una Conferenza internazionale circa i mercati a termine. Il Governo ne dubita perchè non è ben convinto che provvedimenti legislativi possano giovare. Vi sono probabilmente altri interessi

comuni tra filatori inglesi e quelli del Continente. L'inchiesta ha provato essere realmente così ed il Governo cercherà di facilitare con tutti i mezzi possibili le comunicazioni fra i diversi rami dell'industria cotoniera inglese e di quella continentale.

Il Ministro per l'India, Brodrick, dice che il Dhai Lhama non ha fatto alcuna comunicazione alla spedizione inglese, che attualmente non ha oltrepassato Gyangtse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, conte Percy, dice che il risultato delle operazioni militari inglesi nel Somaliland è stato di aver cacciato il Mad Mullah dal territorio inglese, ove si trovava dal 1901 e di aver protetto le tribù inglesi contro il malandrinaggio.

PIETROBURGO, 26. — (*Ufficiale*). — Il comandante in capo dell'esercito russo nell'Estremo Oriente, generale Kuropatkine, telegrafa allo Czar, in data del 25 corr.:

« Il generale Sassoulitch mi riferisce, in data di ieri, che negli ultimi giorni si videro giapponesi sbarcare pontoni, riunire barche e preparare materiali per costruzione di ponti nei dintorni di Vi-jù ed a quindici *verste* a monte del villaggio di Se-gù.

« Il 23 corr. un distaccamento, composto di due compagnie con poca cavalleria, passò il fiume a quindici *verste* a valle di Siao-Pousikhe.

« Il generale Sassoulitch ha preso misure per rinforzare gli avamposti.

« Forze nemiche poco rilevanti si videro anche di contro Siao-Pousikhe.

« Presso Pakton, situato a venti *verste* a monte di Siao-Pousikhe, fu constatato che si facevano preparativi per la traversata dello Ya-lu.

« Nel raggio meridionale di questo fiume tutto era il 24 corr. tranquillo ».

GRAN VARADINO, 26. — Due dei feriti in seguito ai disordini di ieri soccombettero.

Lo sciopero è terminato.

Regna ordine completo ad Eleso.

LONDRA, 26. — *Camera dei Comuni.* — Si discute la legge sull'immigrazione straniera.

Sir Charles Dilke presenta un emendamento il quale chiede che la Camera dei comuni, prima del voto, venga assicurata che questa legge non colpisce il principio dell'ospitalità offerta dall'Inghilterra alle vittime delle persecuzioni.

L'emendamento Dilke viene respinto ed il progetto di legge viene approvato in seconda lettura.

La seduta è tolta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 25 aprile 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755 42.
Umidità relativa a mezzodì	52.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	$^1/_2$ coperto e nuvol.
Termometro centigrado	massimo 20°,1.
	minimo 10°,2.
Pioggie in 24 ore.	—

25 aprile 1904.

In Europa: pressione massima di 769 ad W dell'Irlanda, minima di 744 sulla Svezia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 1 a 3 mil.; temperatura aumentata; pioggie sparse e alcuni temporali.

Barometro: minimo a 758 in Sardegna, massimo a 760 lungo la catena alpina.

Probabilità: cielo vario al Sud, nuvoloso altrove; pioggie sull'Italia superiore; venti deboli o moderati varî al Sud ed isole, settentrionali altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 aprile 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	piovoso	calmo	21 8	13 1
Genova	coperto	calmo	21 4	13 0
Massa Carrara . .	piovoso	calmo	17 0	11 8
Cuneo	piovoso	—	12 9	8 8
Torino	coperto	—	19 0	11 6
Alessandria . . .	piovoso	—	21 0	13 2
Novara	piovoso	—	21 0	14 8
Domodossola . . .	$^1/_4$ coperto	—	20 8	6 8
Pavia	piovoso	—	22 3	12 8
Milano	coperto	—	23 8	12 6
Sondrio	coperto	—	21 8	10 3
Bergamo	coperto	—	20 0	10 6
Brescia	coperto	—	22 7	12 0
Cremona	coperto	—	21 7	13 2
Mantova	coperto	—	19 0	13 5
Verona	coperto	—	21 7	12 9
Belluno	coperto	—	19 8	11 4
Udine	piovoso	—	22 5	12 5
Treviso	piovoso	—	23 3	14 0
Venezia	piovoso	calmo	20 8	13 3
Padova	coperto	—	20 1	13 1
Rovigo	piovoso	—	15 3	10 0
Piacenza	coperto	—	20 7	12 5
Parma	coperto	—	20 0	12 7
Reggio Emilia . .	coperto	—	19 5	12 0
Modena	piovoso	—	19 9	11 7
Ferrara	piovoso	—	18 9	12 0
Bologna	piovoso	—	17 2	11 9
Ravenna	piovoso	—	16 1	11 1
Forlì	coperto	—	17 0	11 0
Pesaro	coperto	calmo	15 5	10 6
Ancona	coperto	calmo	16 0	12 8
Urbino	coperto	—	13 1	10 0
Macerata	coperto	—	13 6	10 8
Ascoli Piceno . .	$^3/_4$ coperto	—	16 5	11 0
Perugia	nebbioso	—	16 0	9 4
Camerino	coperto	—	12 5	9 0
Lucca	coperto	—	21 3	12 8
Pisa	coperto	—	20 0	12 2
Livorno	coperto	calmo	18 6	12 3
Firenze	coperto	—	20 2	12 0
Arezzo	$^3/_4$ coperto	—	18 6	10 6
Siena	$^3/_4$ coperto	—	18 2	8 6
Grosseto	coperto	—	19 0	10 6
Roma	sereno	—	20 0	10 2
Teramo	coperto	—	17 4	9 8
Chieti	$^1/_4$ coperto	—	15 0	5 5
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	15 2	8 0
Agnone	sereno	—	13 9	6 0
Foggia	sereno	—	18 3	10 5
Bari	sereno	calmo	16 2	11 0
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	21 2	9 4
Caserta	$^1/_2$ coperto	—	19 7	10 0
Napoli	$^3/_4$ coperto	calmo	18 1	11 3
Benevento	nebbioso	—	19 0	8 0
Avellino	sereno	—	18 4	4 7
Caggiano	sereno	—	14 7	7 7
Potenza	sereno	—	13 5	5 7
Cosenza	sereno	—	20 6	8 5
Tiriolo	sereno	—	11 2	5 0
Reggio Calabria .	coperto	calmo	18 6	14 0
Trapani	coperto	calmo	20 6	15 0
Palermo	$^3/_4$ coperto	calmo	19 6	11 5
Porto Empedocle .	$^1/_4$ coperto	mosso	20 0	12 0
Caltanissetta . .	$^1/_2$ coperto	—	25 0	10 4
Messina	coperto	calmo	21 7	12 8
Catania	coperto	calmo	18 7	13 4
Siracusa	coperto	legg. mosso	20 6	10 3
Cagliari	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	21 0	9 0
Sassari	$^1/_4$ coperto	—	17 0	9 1

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*